



N. 1258-A

Relazione orale
Relatore SCURRIA

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 25 febbraio 2025

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

presentato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro della giustizia

con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

con il Ministro dell'interno

con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*

con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

con il Ministro della salute

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

e con il Ministro per lo sport e i giovani

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2024

ALLEGATO EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI**Art. 1****1.1**

MINASI, MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Accolto

Al comma 1, Allegato A, dopo il punto n. 15, aggiungere il seguente: «16) Direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.».

1.2

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Accolto

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 15, inserire il seguente:

«15-bis) Direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.».

1.3

CAMUSSO, ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 1, Allegato A, aggiungere in fine la seguente voce:

"15-bis) Direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni

di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (Testo rilevante ai fini del SEE)."

1.100/1

SENSI, VERINI, ROJC, BAZOLI, MALPEZZI, LOMBARDO

Respinto

All'emendamento 1.100, dopo il capoverso «15-bis» aggiungere il seguente:

«15-ter) direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica").»

1.100/2

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 1.100, dopo il punto 15-bis), aggiungere i seguenti:

«15-ter) Direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE);

15-quater) Direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE)».

1.100

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, Allegato A, dopo il punto 15), aggiungere il seguente:

«15-bis) Direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione.».

1.200/1

SATTA, ZAFFINI

Accolto

All'emendamento 1.200, dopo il punto n. 15-bis, aggiungere il seguente:

« 15-ter) Direttiva delegata (UE) 2024/782 della Commissione del 4 marzo 2024 che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista. »

1.200/2

ZANETTIN, FAZZONE

Accolto

All'emendamento 1.200, dopo il punto 15-bis) aggiungere i seguenti:

"15-ter) Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

15-quater) Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni

del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE".

1.200

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, allegato A, dopo il punto 15), aggiungere il seguente:

«15-bis) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture.»

1.300/1

CENTINAIO, MURELLI, Claudio BORGHI, STEFANI

Accolto

All'emendamento 1.300, alla fine inserire il seguente punto:

«15-sexies) Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

1.300

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, Allegato A, dopo il punto 15), aggiungere i seguenti:

«15-bis) Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;

15-ter) Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;

15-quater) Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

15-quinquies) Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.»

Art. 2**2.0.1 (testo 3)/5a Commissione**

IL RELATORE

Accolto*Sopprimere l'emendamento.***2.0.1 (Testo 3)**

ZANETTIN, TERNULLO

Accolto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis***(Delega al Governo per l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-590/20 del 3 marzo 2022)*

1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero della salute, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo per la costituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20.

2. Il tavolo tecnico istituito con il decreto di cui al comma 1 è composto da un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca ed è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione dei destinatari della sentenza in oggetto ed esclusione di coloro che abbiano presentato domanda sulla base della tardiva attuazione delle direttive comunitarie fondata sull'assunto della equipollenza di fatto;

b) affidamento della tenuta dei dati al Ministero della salute;

c) previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati raccolti, anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

2. Il documento conclusivo di cui al comma 2 è inviato alle rispettive competenti commissioni parlamentari entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»

Art. 3

3.1 (Testo 2)

GARAVAGLIA, MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«*a-bis*) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie, anche in forma di norme interpretative ove ne ricorrano i presupposti, volte a specificare la portata e l'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2023/2225 con particolare riferimento al comma 2 dello stesso articolo che disciplina i casi di non applicazione, al fine di escludere dall'applicazione i contratti di finanziamento verso cessione di una quota dello stipendio, salario o pensione, rientranti tra le fattispecie indicate nella lettera *k*) del citato comma 2 dell'articolo 2;

a-ter) prevedere una specifica disciplina transitoria volta a regolamentare le condizioni pregresse dei contratti sottoscritti o estinti alla data di entrata in vigore della normativa delegata, con particolare riferimento alla protezione dei consumatori in tema di somme rimborsabili in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti di cui alla lettera *a-bis*);».

3.2

ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) provvedere all'introduzione di una quarta categoria di licenza specifica per i fornitori di servizi di "Buy Now Pay Later" (BNPL), qualificandoli come prodotti distinti dal credito al consumo e, quindi, sottoponibili a verifiche dell'autorità di vigilanza e requisiti semplificati rispetto alle licenze IMEL e IP.».

3.3

ORSOMARSO, PELLEGRINO, SATTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) provvedere all'introduzione di una quarta categoria di licenza specifica per i fornitori di servizi di "Buy Now Pay Later" (BNPL), qualificandoli come prodotti distinti dal credito al consumo e, quindi, sottoponibili a verifiche dell'autorità di vigilanza e requisiti semplificati rispetto alle licenze IMEL e IP."

3.4

BORGHESI, MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) provvedere all'introduzione di una quarta categoria di licenza specifica per i fornitori di servizi di "Buy Now Pay Later" (BNPL), qualificandoli come prodotti distinti dal credito al consumo e, quindi, sottoponibili a verifiche dell'autorità di vigilanza e requisiti semplificati rispetto alle licenze IMEL e IP."

3.5

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole: «alla stessa spettanti», aggiungere le seguenti: «e del principio di proporzionalità degli oneri per gli operatori»;

b) alla lettera g), dopo le parole: «e degli istituti non di pagamento», aggiungere le seguenti: «compresi nella nozione di creditore di cui all'articolo 3, comma 1, punto 2), della direttiva».

3.6

ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1 lettera c), alla fine aggiungere il seguente periodo: ", tra le quali le disposizioni sull'obbligo di valutazione del merito di credito del consumatore, in coordinamento con la disciplina prudenziale di vigilanza;"

3.7

ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, lettera d), dopo le parole "direttiva (UE) 2023/2225" aggiungere le seguenti: "e in particolare quelle di cui all'articolo 2, comma 8 e all'articolo 14, comma 2".

3.8

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) prevedere, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva, che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva non si applicano ai seguenti contratti di credito:

- a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro;
 - b) contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese;
 - c) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile».
-

3.9 (Testo 2)

LOREFICE, BEVILACQUA

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva, che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere *d*), *e*) ed *f*), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva non si applicano ai seguenti contratti di credito:

a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro;

b) contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese;

c) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile.»

3.10 (Testo 2)

LOREFICE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"*d-bis*) al fine di garantire le libertà di scelta del consumatore e la concorrenza, nell'attuazione dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2023/2225, prevedere il divieto di pratiche di commercializzazione abbinata relativamente all'apertura o tenuta di un conto di pagamento o di risparmio al fine dell'istruttoria e della gestione del credito e la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito, non esercitando le opzioni di deroga di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo;"

3.11

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la riconducibilità dei fornitori dei sistemi di pagamento "Buy Now Pay La-

ter" (BNPL), alla normativa relativa ai fornitori di credito iscritti nel registro degli istituti finanziari non bancari».

3.12

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) nell'attuazione dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2023/2225, mantenere l'impostazione della disciplina vigente sulla valutazione del merito del credito in relazione alla disciplina di vigilanza prudenziale al fine di assicurare la riduzione del livello di insolvenza e, al contempo, la crescita del mercato dei prestiti al consumo, tenendo conto altresì delle caratteristiche e delle peculiarità di alcune tipologie di crediti, come il BNPL;".

3.13

LOREFICE, BEVILACQUA, TURCO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) valutare l'introduzione di una disciplina specifica per il rilascio della licenza ai fornitori dei sistemi di pagamento "Buy Now Pay Later" (BNPL), al fine di favorire l'innovazione e lo sviluppo del mercato di servizi finanziari innovativi e digitali, garantendo la tutela dei consumatori e prevedendo idonee modalità per prevenire il rischio di sovraindebitamento;

3.14

LOREFICE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) al fine di una sempre maggiore tutela del consumatore, adottare le necessarie misure per prevenire gli abusi e l'applicazione di tassi debitori, tassi annui effettivi globali e costi totali del credito eccessivamente ele-

vati, rafforzando le disposizioni nazionali previste dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108;".

3.15 (Testo 2)

LOMBARDO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) implementare il Sistema pubblico di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, con anche la finalità di prevenire ulteriori frodi nel credito al consumo, rimodulando la struttura dell'archivio centralizzato di cui all'articolo 30-*quater* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e prevedendo l'istituzione di un Registro nazionale delle procedure di sovraindebitamento gestito dall'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, per consentire di evadere le richieste di verifica dei dati anagrafici dei consumatori richiedenti prestiti i quali abbiano presentato domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. L'accesso a tali informazioni è consentito, in qualità di aderenti, oltre che ai finanziatori anche agli intermediari del credito iscritti negli Elenchi OAM.»

3.16

FREGOLENT

Decaduto

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) implementare il sistema pubblico di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo di cui al Titolo V-bis di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, con anche la finalità di prevenire ulteriori frodi nel credito al consumo, rimodulando la struttura dell'archivio centralizzato di cui all'articolo 30-*quater* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, prevedendo l'istituzione di un registro nazionale delle procedure di sovraindebitamento gestito dall'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), che possa consentire di evadere le richieste di verifica dei dati anagrafici dei consumatori richiedenti prestiti i quali abbiano presentato domanda di accesso ad uno degli strumen-

ti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. L'accesso a tali informazioni è consentito, in qualità di aderenti, oltre che ai finanziatori anche agli intermediari del credito iscritti negli elenchi OAM.»

3.17

PELLEGRINO

Ritirato

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "entrano in contatto con il pubblico", sopprimere "e" e aggiungere le seguenti: "tenendo conto delle caratteristiche di questi ultimi sotto il profilo dell'accessorietà, rispetto a quella principale, dell'attività di intermediazione del credito e di offerta di dilazione di pagamento e della natura di PMI del suddetto, in modo da"

3.18

ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, lettera h), dopo le parole "ivi comprese le modalità di riscossione" inserire le seguenti: "e destinazione".

3.19

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Ritirato

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: "ivi comprese le modalità di riscossione", inserire le seguenti: "e destinazione".

3.0.100/1

ROJC, BAZOLI, SENSI

Respinto

All'emendamento 3.0.100, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «sanzioni penali» inserire le seguenti: «o misure penali o non penali accessorie».

3.0.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere per le persone fisiche sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) individuare, tra le autorità competenti, un'unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1226;

d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1226, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'allegato A, sopprimere il punto 10).

Art. 4

4.1

LOREFICE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) prevedere, nel caso in cui i contratti abbiano a oggetto la fornitura di servizi legati alla fornitura di energia elettrica o di gas, la possibilità di stipulare contratti che prevedano per i consumatori tutele graduali e misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, secondo le disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);".

Art. 6

6.1

ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole «di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884» aggiungere le seguenti: «, implementando ed applicando per i pannelli fotovoltaici a fine vita non incentivati il modello di finanziamento a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i costi in proporzione alla rispettiva quota di mercato nell'anno solare di riferimento e rafforzando i criteri di garanzia relativi al funzionamento dei trust istituiti per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati»;*

b) *alla lettera b), sopprimere la parola: «anche».*

6.2

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché applicando per i pannelli fotovoltaici a fine vita non incentivati il modello di finanziamento a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato nell'anno solare di riferimento e rafforzando i criteri di garanzia relativi al funzionamento dei trust istituiti per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati»;*

b) *alla lettera b), sopprimere la parola: «anche».*

6.3

PELLEGRINO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884" inserire, in fine, le seguenti: "prevedendo che venga costituito un raggruppamento a sé stante per questa specifica tipologia di rifiuti, senza distinzione tra moduli domestici e professionali per trattarli tutti come professionali, e rafforzando il sistema di garanzia trust".

6.4

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "salvaguardando e rafforzando l'attuale sistema di finanziamento tramite trust".

6.5

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: "salvaguardando e rafforzando l'attuale sistema di finanziamento tramite trust".

6.6

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "salvaguardando e rafforzando l'attuale sistema di finanziamento tramite trust".

6.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, LOMBARDO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "(UE) 2024/884", aggiungere le seguenti: ", salvaguardando e rafforzando l'attuale sistema di finanziamento tramite trust".

6.8

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) mantenere inalterato il sistema di garanzia trust, che garantisce la tenuta dell'intero sistema di gestione del fine vita degli apparecchi fotovoltaici;».

6.9

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) eliminare la differenza tra moduli fotovoltaici domestici e i moduli professionali prevista dal decreto legislativo n. 49 del 2014, per assicurare che tutti i moduli fotovoltaici a fine vita siano conferiti ai sistemi collettivi riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, garantendo il corretto trattamento dei moduli esausti e la loro tracciabilità e contabilizzazione nella raccolta complessiva;».

6.10 (trasformato odg G/1258/9/4)

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) istituire, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, punto 1), paragrafo 2) della direttiva (UE) 2024/884, una nuova categoria di AEE

denominata "pannelli fotovoltaici domestici", al fine di separare i pannelli fotovoltaici di natura esclusivamente domestica dalla categoria 4 di AEE, garantendo così un regime di finanziamento esclusivo;"

6.11

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) istituire, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, punto 1), paragrafo 2) della direttiva (UE) 2024/884, una nuova categoria di AEE relativa ai "pannelli fotovoltaici domestici", al fine di separare i pannelli fotovoltaici di natura esclusivamente domestica dalla categoria 4 di AEE, garantendo così un regime di finanziamento esclusivo;"

6.12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, PATTON

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) istituire, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, punto 1), paragrafo 2) della direttiva (UE) 2024/884, una nuova categoria di AEE denominata "pannelli fotovoltaici domestici", al fine di separare i pannelli fotovoltaici di natura esclusivamente domestica dalla categoria 4 di AEE, garantendo così un regime di finanziamento esclusivo;».

6.13

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) istituire, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, punto 1), paragrafo 2) della direttiva (UE) 2024/884, una nuova categoria di AEE denominata "pannelli fotovoltaici domestici", al fine di separare i pannelli fo-

tovoltaici di natura esclusivamente domestica dalla categoria 4 di AEE, garantendo così un regime di finanziamento esclusivo;».

6.14

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) creare un raggruppamento autonomo per i moduli fotovoltaici, separato dagli altri RAEE, che assicuri la completa tracciabilità del ciclo di vita di ogni pannello immesso sul mercato e il numero per ogni anno di quelli che diventano effettivamente rifiuti e vengono dunque trattati;».

6.15

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) riordinare la disciplina relativa al ruolo e alle competenze del Centro di coordinamento Raee (CDC), attribuendo al medesimo il controllo e la responsabilità dell'intera gestione della filiera dei RAEE congiuntamente a un Sistema Collettivo di produttori di AEE professionali, al fine di implementare la tracciatura di tutte le fasi di raccolta e smaltimento e il raggiungimento degli obiettivi europei;".

6.16 (Testo 2)

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Accolto

Al comma 1, alla lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: «, senza prevedere oneri sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie imprese, e nel rispetto dei principi di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi;».

6.17

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) definire, nell'ambito della filiera del recupero dei RAEE, il ruolo dei rivenditori, distinguendo tra distributori esclusivi in Italia di beni prodotti all'estero che svolgono anche il ruolo di importatori e imprese che svolgono la sola attività di vendita al dettaglio verso i consumatori;"

6.18

ZANETTIN

Accolto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.19

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Precluso

Al comma 1, alla lettera d), inserire in fine le seguenti parole: «, e favorire l'adempimento da parte delle PMI degli obblighi di responsabilità estesa del produttore attraverso accordi di programma o consorzi EPR (sistemi collettivi) per la gestione dei RAEE che rappresentano PMI, con procedure semplificate rispetto ai consorzi EPR che rappresentano grandi produttori;».

6.20

PELLEGRINO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "sui cittadini", inserire, in fine, le seguenti: "prevedendo che sia il Centro di coordinamento RAEE a gestirla su

base nazionale con il concorso economico dei singoli Consorzi che lo compongono, ciascuno a seconda della propria quota di mercato".

6.21

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) specificare, nella normativa nazionale, la distinzione tra il ruolo dei distributori equiparati ai produttori in quanto importatori esclusivi in Italia di beni prodotti all'estero e il ruolo dei distributori al dettaglio di apparecchiature recanti il nome o marchio di fabbrica del produttore, non equiparabili al produttore, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)».

6.22

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) prevedere l'applicazione delle disposizioni in modo proporzionale alla dimensione delle imprese, con una soglia minima di fatturato o dato di immesso sul mercato o numero di dipendenti o, per l'applicazione di obblighi complessi, garantire che le misure siano adeguate alla capacità operativa e finanziaria delle imprese, al fine di evitare un eccessivo onere burocratico e finanziario per le PMI;».

6.23

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Ritirato

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) semplificare i requisiti di etichettatura e tracciabilità prevedendo l'introduzione di *standard* specifici per le PMI che siano meno onerosi, mantenendo comunque il rispetto degli obiettivi ambientali, eventualmente con l'adozione di etichette semplificate o digitali che riducano i costi di adeguamento;».*

6.24

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) semplificare i requisiti di etichettatura e tracciabilità prevedendo l'introduzione di standard di etichettatura e tracciabilità specifici per le PMI meno onerosi, mantenendo in ogni caso il rispetto degli obiettivi ambientali;

d-ter) prevedere un meccanismo di consultazione periodica tra il Governo e le associazioni maggiormente rappresentative delle PMI al fine di monitorare l'applicazione della direttiva e valutarne l'impatto al fine di eventuali correttivi.»

6.25

PAROLI, ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

"*d-bis*) prevedere azioni di sorveglianza lungo tutta la filiera e sul territorio, con controlli capillari e sistematici da parte del Comitato di Vigilanza e Controllo a garanzia del rispetto della legge e dell'ambiente, anche al fine di rendicontare tutti i flussi ed intercettare i flussi illegali di RAEE."

6.26

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) prevedere azioni di sorveglianza lungo tutta la filiera e sul territorio, con controlli capillari e sistematici da parte del Comitato di Vigilanza e Controllo a garanzia del rispetto della legge e dell'ambiente, anche al fine di rendicontare tutti i flussi ed intercettare i flussi illegali di RAEE.

6.27

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: "d-bis) prevedere azioni di sorveglianza lungo tutta la filiera, con controlli capillari e sistematici a garanzia del rispetto della legge e dell'ambiente, anche al fine di rendicontare tutti i flussi ed intercettare i flussi illegali di RAEE."

6.28

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) prevedere azioni di sorveglianza lungo tutta la filiera e sul territorio, con controlli capillari e sistematici da parte del Comitato di Vigilanza e Controllo a garanzia del rispetto della legge e dell'ambiente, anche al fine di rendicontare tutti i flussi ed intercettare i flussi illegali di RAEE."

6.29

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) Rafforzare il sistema di controlli sulle attività dei Sistemi collettivi istituiti prevedendo l'introduzione di una certificazione di parte terza qualificata al fine di garantire la congruità delle attività degli stessi in merito alle attività finanziarie del trust e alla gestione finanziaria dei trust;"

6.30

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) rafforzare il sistema di controlli sulle attività dei Sistemi collettivi istituiti prevedendo l'introduzione di una certificazione di parte terza qualificata al fine di garantire la congruità delle attività degli stessi in merito alle attività finanziarie del trust e alla gestione finanziaria dei trust."

6.31

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) rafforzare il sistema di controlli sulle attività dei Sistemi collettivi istituiti prevedendo l'introduzione di una certificazione di parte terza qualificata al fine di garantire la congruità delle attività degli stessi in merito alle attività finanziarie del trust e alla gestione finanziaria dei trust."

6.32

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, PATTON

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) introdurre un meccanismo finalizzato alla sorveglianza del mercato sul raggiungimento del tasso di raccolta differenziata dei RAEE, come previsto dagli articoli 14, 19 e 41 del decreto legislativo 14 marzo 2024, n. 49.».

6.0.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, PATTON

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento alla normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti attuazione delle disposizioni previste al punto 3) dell'annesso allegato A della presente legge, ai fini dell'individuazione di misure volte ad azzerare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050.

2. I decreti legislativi, di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della delega, di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni e mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, punto 3), inserire in fine le seguenti parole: "e che tiene conto degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2021/1119 («Normativa europea sul clima»).".

6.0.2

CAMUSSO, ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 6-bis**

(Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più criteri legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.

2. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e definisce:

a) le misure specifiche finalizzate a garantire lo sviluppo di strumenti efficaci di misurazione e raccolta dei dati e degli indicatori per monitorare la copertura della contrattazione collettiva, anche ai fini individuati dall'articolo 4 della direttiva (UE) 2022/2041;

b) gli strumenti per garantire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2022/2041, in merito agli obblighi di comunicazione alla Commissione dei dati e delle informazioni relativi al tasso e allo sviluppo della copertura della contrattazione collettiva, e a tale fine a istituire un Osservatorio sulla contrattazione collettiva, anche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva medesima.»

6.0.3

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il principio della valorizzazione di tutte le opzioni tecnologiche praticabili, in un'ottica di neutralità tecnologica.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere la seguente voce:

"1) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)."

6.0.4

MALPEZZI, ROJC, SENSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, il

Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

a) assicurare, nella valutazione di efficienza di un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ai gestori la facoltà di optare alternativamente per la metodologia comune, sulla base della quota di energia rinnovabile, calore di scarto e cogenerazione (ad alto rendimento) ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2023/1791, o per la metodologia alternativa, secondo criteri basati sulla quantità di emissioni di gas a effetto serra per unità di calore o di freddo fornita ai clienti, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva, ivi compresa la notifica alla Commissione europea.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

6.0.5

PAROLI, ZANETTIN

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il principio della valorizzazione di tutte le opzioni tecnologiche praticabili, in un'ottica di neutralità tecnologica;"

Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 1.

6.0.6

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: portare la soglia di nomina dell'*energy manager* per tutte le imprese a 1.000 tep/a, al pari delle imprese del terziario e pubbliche, anche al fine di contribuire alla riduzione dei consumi.»

6.0.7

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo

32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire un approccio che valorizzi le diverse tecnologie sulla base del loro apporto in termini di efficienza energetica e maggior contributo all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, realmente premiate per le pompe di calore elettriche;

b) definire un chiaro cronoprogramma di interventi fino al 2050, con obiettivi intermedi che incentivino l'integrazione graduale dei gas rinnovabili nelle reti esistenti.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere la seguente voce:

"3) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio."

6.0.8

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Prevedere modalità affinché gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite punti di ricarica pubblici ricevano crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possano vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma. È facoltà del regolatore includere i punti di ricarica privati in tale meccanismo, a condizione che sia possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali punti di ricarica è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere la seguente voce:

«3) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.»

6.0.9

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/

CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare il principio di neutralità tecnologica come cardine nell'identificazione delle diverse opzioni tecnologiche, o combinazioni di esse, per la decarbonizzazione dei settori e segmenti impattati;

b) tenere in debita considerazione gli impatti delle misure proposte sulla competitività delle imprese e delle filiere nazionali coinvolte;

c) alla luce degli sfidanti obiettivi in materia di fonti rinnovabili elettriche, dare rapida finalizzazione ed attuazione al nuovo quadro incentivante, sia per le tecnologie mature che per quelle innovative o lontane dalla competitività, e adottare misure di ottimizzazione del quadro autorizzativo per favorire l'incremento della capacità installata da fonti rinnovabili, anche innovative, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità;

d) per l'idrogeno, anche alla luce dei potenziali impatti sulla competitività delle imprese, introdurre opportune forme di supporto alla domanda, evitando il ricorso a meccanismi d'obbligo o, laddove questi siano previsti a livello europeo, fissando i livelli d'obbligo ai valori minimi europei, introducendo comunque meccanismi di flessibilità in modo da tener conto dell'effettivo sviluppo del mercato;

e) per il biometano, garantire la continuità del quadro di incentivazione economica, anche negli anni successivi al 2025, introducendo gli adeguamenti eventualmente necessari per garantire un sufficiente livello di incentivazione delle produzioni, al fine di favorirne la piena diffusione negli usi finali e il conseguente contenimento degli oneri ETS;

f) promuovere un maggior utilizzo dei biocarburanti nel settore trasporti in linea con le previsioni del Piano Nazionale Energia e Clima 2024 (PNIEC) e conseguentemente l'ulteriore sviluppo della filiera, anche attraverso misure di supporto per la riconversione degli impianti industriali esistenti in ottica di decarbonizzazione e transizione energetica;

g) accelerare i procedimenti amministrativi per una piena valorizzazione delle materie prime per la produzione di biocarburanti liquidi e gassosi riconosciute dalla direttiva (UE) 2018/2001 come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, anche al fine di massimizzare il contributo delle materie prime di cui all'Annex IX della direttiva, come integrato dalla direttiva delegata (UE) 2024/1405 recepita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'8 agosto 2024;

h) nell'ambito del quadro di crescente utilizzo dei biocarburanti, rafforzare ulteriormente il ruolo dei biocarburanti utilizzati in purezza, in considerazione del loro contributo alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e degli altri settori in cui possono essere impiegati, attraverso la sostituzione dei carburanti fossili;

i) supportare un maggior impiego di biocarburanti, in particolare quelli utilizzati in purezza, e di vettori energetici alternativi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, anche attraverso l'introduzione di criteri minimi ambientali per i vettori utilizzati dalle flotte pubbliche;

j) promuovere le iniziative di ricerca e sviluppo volte al miglioramento dell'ecodesign per l'estensione della vita utile delle tecnologie energetiche, la sostituzione delle materie prime critiche e strategiche in esse contenute e una loro maggiore riciclabilità a fine vita;

k) favorire lo sviluppo delle tecnologie per il riciclo delle materie prime critiche e strategiche e lo sviluppo di una filiera nazionale per la produzione di tali tecnologie, anche attraverso la riconversione dei processi industriali esistenti.

Conseguentemente, sopprimere il punto 3) dell'Allegato A e rinumerare corrispondentemente i restanti commi.

6.0.10

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) potenziare le strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;

b) prevedere il punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile offshore di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413;

c) al fine di potenziare le reti intelligenti per l'equilibrio della rete elettrica consentire alle piccole batterie e ai veicoli elettrici di partecipare al mercato dell'energia di cui all'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2023/2413, attuare un quadro normativo che promuova i servizi di demand-response, delle piccole batterie e dei servizi "vehicle to grid", la standardizzazione della tecnologia utilizzata per l'aggregazione delle unità."

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere la seguente voce:

"3) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio."

6.0.11

PAROLI, ZANETTIN

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la di-

rettiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) potenziare le strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;

b) al fine di evitare la sovrapposizione normativa tra le c.d. aree idonee e le c.d. zone di accelerazione, applicare a quest'ultime solamente la procedura di Autorizzazione Unica (AU).

c) al fine di sviluppare la potenzialità delle Comunità di energia rinnovabile (CER) e dell'autoconsumo di energia rinnovabile, permettere di unificare i diversi soggetti sotto una pluralità di cabine primarie, allargare anche alle grandi imprese l'accesso alle CER a condizione che non entrino negli organi di controllo, aumentare la soglia del 55% del volume di energia condivisa oltre la quale si restituire l'incentivo eccedentario;

d) prevedere il punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile offshore di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413;

e) al fine di potenziare le reti intelligenti per l'equilibrio della rete elettrica, consentire alle piccole batterie e ai veicoli elettrici di partecipare al mercato dell'energia di cui all'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2023/2413, attuare un quadro normativo che promuova i servizi di demand-response, delle piccole batterie e dei servizi "vehicle to grid", la standardizzazione della tecnologia utilizzata per l'aggregazione delle unità."

Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 3.

6.0.12

PAROLI, ZANETTIN

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modi-

fica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire un approccio che valorizzi le diverse tecnologie sulla base del loro apporto in termini di efficienza energetica e maggior contributo all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, che sia realmente premiante per le pompe di calore elettriche chiamate a obiettivi altamente sfidanti;

b) definire un chiaro cronoprogramma di interventi fino al 2050, con obiettivi intermedi che incentivino l'integrazione graduale dei gas rinnovabili nelle reti esistenti, anche attraverso la valorizzazione di un apposito fattore di conversione in energia primaria in analogia con quello che oggi determina la generazione rinnovabile di energia elettrica."

Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 3.

6.0.13 (Testo 2)

LOREFICE, BEVILACQUA, SENSI, ROJC

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo

32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) potenziare le strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;

b) prevedere per le c.d. aree di accelerazione la procedura di Autorizzazione Unica (AU) al fine di evitare sovrapposizioni normative con la disciplina relativa alle c.d. aree idonee;

c) permettere di unificare i diversi soggetti sotto una pluralità di cabine primarie al fine di sviluppare la potenzialità delle Comunità di energia rinnovabile (CER) e dell'autoconsumo di energia rinnovabile;

d) prevedere un punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile *offshore* di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413;

e) prevedere che le piccole batterie e i veicoli elettrici possano partecipare al mercato dell'energia di cui all'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2023/2413 al fine di potenziare le reti intelligenti per l'equilibrio della rete elettrica;

f) prevedere forme di promozione dei servizi di "demand-response", delle piccole batterie e dei servizi "vehicle to grid" e la standardizzazione della tecnologia utilizzata per l'aggregazione delle unità;

g) assegnare le necessarie competenze in materia di infrastrutture di ricarica pubbliche e private in capo all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), già identificata quale autorità competente di settore ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, con particolare riferimento al monitoraggio, alla trasparenza e alla modalità di aggiornamento dei prezzi e alla qualità del servizio.».

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 3)

6.0.14

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/

CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere per le c.d. aree di accelerazione la procedura di Autorizzazione Unica (AU) al fine di evitare sovrapposizioni normative con la disciplina relativa alle c.d. aree idonee;

b) potenziare le strutture amministrative pubbliche preposte al rilascio delle autorizzazioni al fine di velocizzare i procedimenti autorizzativi;

c) implementare l'infrastruttura informatica di gestione delle domande di autorizzazione in modo da avere un portale unico per tutti i procedimenti autorizzativi nazionali, regionali e comunali (AU - PAS - edilizia libera) per permettere un monitoraggio completo di tutte le procedure attive;

d) incentivare la creazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nei comuni sotto i 5 mila abitanti estendendo le aree idonee per gli impianti di energia rinnovabile anche alle aree commerciali e industriali;

e) promuovere la partecipazione degli autoconsumatori e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ai mercati dell'energia elettrica offrendo servizi di flessibilità attraverso la gestione della domanda e lo stoccaggio con batterie e veicoli elettrici;

f) promuovere l'uso di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento attraverso forme di incentivazioni continuative per i consumatori al fine di favorire lo sviluppo delle filiere di settore e delle imprese nazionali e per garantire il raggiungimento dei target europei."

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 3)

6.0.15

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la di-

rettiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) potenziare le strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;

b) prevedere il punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile offshore di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413.»

Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 3.

6.0.16

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) Definire un sotto-obiettivo specifico per i biocarburanti avanzati, in una prospettiva di mercato a lungo termine per il loro sviluppo.

b) Prevedere un sistema di incentivazione fiscale per lo sviluppo di carburanti rinnovabili, anche prevedendo un'esenzione totale o parziale della

tassazione per la componente "in purezza" della quota di uso di biocarburanti.»

6.0.17

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) sostenere l'introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza e controllo, che possano monitorare e verificare le pratiche di *marketing* legate alla sostenibilità;

b) garantire l'indipendenza dei certificatori de marchi di sostenibilità;

c) definire misure volte al contrasto delle pratiche di *greenwashing*, vietando asserzioni ambientali generiche o non verificabili e sostenendo l'obbligo di accompagnare tali dichiarazioni con evidenze oggettive, pubblicamente accessibili e verificabili da soggetti terzi indipendenti;

d) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per aiutarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe ed affermazioni ingannevoli;

e) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;

f) prevedere forme di verifica relative ai venditori delle piattaforme di *e-commerce* affinché rispettino gli standard di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;

g) promuovere la cooperazione tra Stati membri al fine di una armonizzazione delle sanzioni per il *greenwashing* e per garantire una vigilanza efficace a livello transnazionale;

h) definire un quadro regolatorio di sostegno all'impegno verso la sostenibilità, con un focus particolare su pratiche ecologiche che siano accessibili alle PMI;

i) prevedere adeguati meccanismi di vigilanza e controllo;

j) prevedere l'obbligo per gli operatori economici di fornire informazioni precontrattuali chiare sui livelli di durabilità e riparabilità dei prodotti, compresi gli aggiornamenti software necessari per mantenere la conformità dei beni comprendenti elementi digitali.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere la seguente voce:

"6) Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE)."

6.0.18

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la

transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) sostenere l'introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza e controllo, che possano monitorare e verificare le pratiche di *marketing* legate alla sostenibilità;

b) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per supportarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe o affermazioni ingannevoli;

c) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;

d) garantire che nell'*e-commerce* i venditori rispettino gli *standard* di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;

e) definire un quadro regolatorio premiale verso l'impegno autentico verso la sostenibilità, con un *focus* particolare su pratiche ecologiche che siano accessibili alle piccole e medie imprese.

Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 6.

6.0.19

PAROLI, ZANETTIN

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo

32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) valorizzare la formazione e affiancare sui temi legati alle prestazioni ambientali conformi al Regolamento CE 66/2010 e successive modificazioni, un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni comunitarie;

b) prevedere che l'attività di attestazione possa essere esercitata da un prestatore indipendente di servizi di attestazione, definendo principi di comportamento e di vigilanza per questi ultimi soggetti in linea con quanto richiesto dalla Direttiva;

c) prevedere un quadro normativo di recepimento che garantisca che le dichiarazioni sulla presenza o assenza di specifiche sostanze chimiche siano essere trasparenti, precise e facilmente comprensibili per consumatori e soggetti interessati;"

Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 6.

6.0.20

PAROLI, ZANETTIN

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo

32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) sostenere l'introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza e controllo, che possano monitorare e verificare le pratiche di marketing legate alla sostenibilità;

b) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per supportarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe o affermazioni ingannevoli;

c) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;

d) garantire che nell'*e-commerce* i venditori rispettino gli standard di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;

e) definire un quadro regolatorio premiale verso l'impegno autentico verso la sostenibilità, con un *focus* particolare su pratiche ecologiche che siano accessibili alle piccole e medie imprese."

Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 6.

6.0.21

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) sostenere l'introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza e controllo, che possano monitorare e verificare le pratiche di *marketing* legate alla sostenibilità;

b) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per supportarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe o affermazioni ingannevoli;

c) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;

d) garantire che nell'*e-commerce* i venditori rispettino gli standard di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;

e) definire un quadro regolatorio premiale verso l'impegno autentico verso la sostenibilità, con un *focus* particolare su pratiche ecologiche che siano accessibili alle piccole e medie imprese.

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 6).

6.0.22

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) incentivare la formazione in tema ambientale degli operatori economici;

b) prevedere che eventuali marchi nazionali e regionali relativi alla qualità ecologica di tipo I siano conformi alla norma EN ISO 14024, in ottemperanza delle migliori pratiche ambientali, attraverso l'attestazione di un prestatore indipendente che rispetti i necessari requisiti di vigilanza e di deontologia professionale;

c) prevedere che le informazioni rese al consumatore e ai soggetti interessati siano relativamente alla presenza o all'assenza di specifiche sostanze chimiche siano trasparenti, precise e facilmente comprensibili."

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 6).

6.0.23

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per supportarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe o affermazioni ingannevoli;

b) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;

c) garantire che nell'*e-commerce* i venditori rispettino gli *standard* di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;

d) definire un quadro regolatorio premiale verso l'impegno autentico verso la sostenibilità, con un *focus* particolare su pratiche ecologiche che siano accessibili alle piccole e medie imprese."

Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 6.

6.0.24

ROJC, TAJANI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE), e del Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (Testo rilevante ai fini del SEE))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, e del Regolamento (UE) 2024/791, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare il corretto recepimento della direttiva (UE) 2024/790 e la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/791;

a) garantire alla Banca d'Italia e alla Consob i poteri necessari per l'esercizio delle funzioni loro attribuite in coerenza con il riparto di competenze attualmente previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»

6.0.25 (Testo 2)

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-bis del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2004/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 31, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20, della direttiva (UE) 2004/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repres-

sione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;

e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2004/1203, in relazione all'elaborazione e pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;

f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1203, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva medesima, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, prevenzione, risorse e formazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 11).

6.0.26 (Testo 2)

LOREFICE, BEVILACQUA, LOMBARDO

Accolto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri diret-

tivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-*bis* del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2004/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 31, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20, della direttiva (UE) 2004/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;

e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2004/1203, in relazione all'elaborazione e pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;

f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1203, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva medesima, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, prevenzione, risorse e formazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 11).

6.0.27 (Testo 2)

ZANETTIN

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-bis del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2004/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 31, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20, della direttiva (UE) 2004/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;

e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2004/1203, in relazione all'elaborazione e pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;

f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1203, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva medesima, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, prevenzione, risorse e formazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 11).

6.0.28 (Testo 2)

MALPEZZI, CAMUSSO, ROJC, SENSI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-bis del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2004/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 31, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20, della direttiva (UE) 2004/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repres-

sione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;

e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2004/1203, in relazione all'elaborazione e pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;

f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1203, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva medesima, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, prevenzione, risorse e formazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 11).

6.0.29

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, il Governo osserva,

oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente criterio: apportare al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 le modificazioni indicate dalla Commissione europea nel parere motivato inviato con nota C(2017)885 del 15 febbraio 2017 alla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 258 del TFUE per non aver correttamente recepito la direttiva 2010/63/UE.»

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 15.

6.0.30

BEVILACQUA, LOREFICE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta contro la violenza contro le donne e alla violenza domestica)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, ivi comprese le disposizioni del codice penale, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1385;

b) integrare nel nostro ordinamento penale la definizione di «vittima» ai sensi dell'articolo 2, lettera c) della direttiva (UE) 2024/1385;

c) prevenire i fenomeni di vittimizzazione secondaria, attraverso l'adeguata formazione professionale di tutti i professionisti coinvolti nei livelli di supporto alle vittime, in particolare nelle fasi processuali attraverso l'adozione delle migliori pratiche disponibili;

d) adottare le necessarie misure ai fini di prevenire forme di ritorsione nei confronti delle vittime sia nelle fasi processuali che post processuali al fine di prevenire fenomeni quali lo stalking carcerario;

e) implementare la normativa nazionale in materia di molestie sul luogo di lavoro prevedendo servizi di consulenza interna o esterna sia alle

vittime che ai datori di lavoro e adeguati mezzi di ricorso a disposizione per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro;

f) integrare le disposizioni del codice penale di cui all'articolo 612-ter, al fine di includere quali reati la minaccia di diffusione di materiale intimo, lo *stalking* e le molestie on line e normare il fenomeno di invio di materiale fotografico intimo senza consenso (cosiddetto "*cyber flashing*");

g) implementare i servizi di assistenza psicologica attraverso adeguata refertazione e personale specializzato per le donne e per i minori, anche vittime di violenza assistita, al fine di prevenire le conseguenze della sindrome post-traumatica."

6.0.31 (trasformato in odg G/1258/10/4)

LIRIS

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Pubblicità ricordo dei farmaci senza obbligo di ricetta medica)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, recante Attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 116, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis) in deroga al comma 1, qualora la pubblicità di un medicinale destinata al pubblico abbia lo scopo esclusivo di rammentarla può contenerne esclusivamente la denominazione;"

b) All'articolo 118, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) delle inserzioni pubblicitarie aventi le caratteristiche indicate all'articolo 116 comma 1-bis."»

6.0.100/5a Commissione

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 6.0.100, al comma 3, sostituire le parole: «quantificati in», con le seguenti: «pari a».

6.0.100/1

ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sopprimere la lettera a)

6.0.100/2

ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere modalità di autorizzazione e registrazione degli impianti di allevamento che garantiscano il pieno rispetto della disciplina eurounitaria, nonché definire le connesse tariffe istruttorie e i relativi controlli;».

6.0.100/3

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla competenza regionale» con le seguenti: «allo Stato, alle Regioni e Province autonome, ciascuno per i propri ambiti di competenza.».

6.0.100/4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, SPAGNOLLI

Respinto

All'emendamento 6.0.100, comma 1, sopprimere le lettere b), e) e i).

Conseguentemente, al comma 4:

- 1) sopprimere le seguenti parole: «b)» ed «e)»;*
 - 2) sostituire le parole: «h) e i)», con le seguenti: «e h)».*
-

6.0.100/5

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», al comma 1 sopprimere la lettera b)

6.0.100/6

ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sopprimere la lettera b)

6.0.100/7

ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, lettera b), sostituire le parole da «prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE» fino alle parole: «in materia» con le seguenti: «di stabilire requisiti generali vincolanti».

6.0.100/8

ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: "nel loro complesso" fino alle parole: "a scala locale"

6.0.100/9

ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, lettera d), sostituire le parole: "valorizzando quelli già esistenti" con le parole: "favorendo le migliori tecniche disponibili" e sopprimere le parole da: "che rendono necessario" fino alla fine della lettera.

6.0.100/10

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, lettera e) sostituire le parole: "in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti", con le seguenti: "garantendo le fasi di consultazione pubblica e di partecipazione dei portatori di interesse e prevedendo il coinvolgimento limitatamente nella fase decisoria dei soli soggetti".

6.0.100/11

ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, lettera f), dopo le parole: "siano applicabili" inserire la seguente: "anche" e sopprimere le parole da: "e introducendo" fino alla fine della lettera.

6.0.100/12

ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, lettera h), sopprimere le parole da "anche in deroga" fino alle parole: "24 novembre 1981, n. 689".

6.0.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle modalità con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli impianti di allevamento, nonché la definizione delle connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto della disciplina eurolunitaria e fermi restando gli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, comma 5, della direttiva (UE) 2024/1785;

b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per altre categorie di installazioni, la possibilità, prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con una

presa d'atto di conformità, modificando e integrando a tal fine le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante le procedure di riesame e di controllo;

c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), previsto dal nuovo articolo 27-*bis* della direttiva 2010/75/UE;

d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli già esistenti, nonché le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da porre a carico dei gestori attraverso le previste tariffe, attraverso le quali le autorità sanitarie possono contribuire efficacemente alla individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticità sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose;

e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione;

f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina eurounitaria, chiarendo altresì quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte ad evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonché le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 29-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpellato ambientale;

h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), quantificati in euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h) e i) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.200/5a Commissione

IL RELATORE

Accolto

Sopprimere l'emendamento.

6.0.200/1

ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.200, al capoverso «Art. 6-bis», comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché predisporre e mettere succes-

sivamente a disposizione i dati in modo aggregato, anche attraverso l'elaborazione di statistiche e tabelle di sintesi;».

6.0.200/2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, SPAGNOLLI

Respinto

All'emendamento 6.0.200, comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "b), c)".

6.0.200/3

ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.200, al capoverso «Art. 6-bis», comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) riordinare e razionalizzare le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali di cui alla direttiva 2010/75/UE e sul portale delle emissioni di cui al regolamento (UE) 2024/1244, nonché da altre normative sul tema e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi;».

6.0.200/4

ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.200, al capoverso «Art. 6-bis», comma 2, lettera b), sostituire le parole «come la disciplina in materia di combustibile solido secondario,» con le seguenti «correlate al tema oggetto del regolamento,».

6.0.200/5

ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.200, al capoverso «Art. 6-bis», comma 2, sopprimere la lettera c)

6.0.200/6

ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.200, al capoverso «Art. 6-bis», comma 2, lettera d) sostituire le parole: «prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti» con le seguenti: "stabilire".

6.0.200/7/5a Commissione

IL RELATORE

Accolto

Sopprimere il subemendamento.

6.0.200/7

ROJC, SENSI

Accolto

All'emendamento 6.0.200, capoverso «Art. 6-bis», comma 2, lettera d), sostituire le parole: «possano essere» con le parole: «siano» e dopo le parole: «la valutazione» inserire le seguenti «e i controlli».

6.0.200

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare, in attuazione degli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244, l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo, gratuito e senza necessità di registrazione, destinando a tal fine adeguate risorse;

b) riordinare, anche alla luce degli sviluppi della reportistica euronitaria e assicurando la continuità della raccolta di dati emissivi storici, i rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali di cui alla direttiva 2010/75/UE e sul portale delle emissioni di cui al regolamento (UE) 2024/1244, nonché da altre normative, come la disciplina in materia di combustibile solido secondario, razionalizzando tali comunicazioni, anche attraverso l'eliminazione degli oneri informativi non necessari, tenendo conto delle informazioni già disponibili nel fascicolo di impresa, e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi;

c) prevedere, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244, la facoltà per le autorità regionali competenti di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di allevamento e di acquacultura;

d) prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la valutazione sulla qualità dei dati forniti con le dichiarazioni annuali;

e) prevedere disposizioni transitorie per garantire che, nelle more della piena interoperabilità dei sistemi informativi pubblici, i dati necessari a predisporre i rapporti richiesti dal regolamento possano comunque essere raccolti presso i gestori, mantenendo in ogni caso la responsabilità dei gestori medesimi in merito alla qualità dei dati forniti;

f) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

g) assegnare alle autorità competenti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1, destinando gli stessi al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento;

h) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera *a)*, quantificati in euro 500.000 per l'anno 2026, in euro 500.000 per l'anno 2027 e in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) per un importo pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) per un importo pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.300/1

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 6.0.300, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, lettera c) dopo le parole: "mediante piattaforme digitali", inserire le seguenti: ", a esclusione delle attività rientranti nelle vendite dirette a domicilio di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 173 e di agente di commercio di cui alla legge 3 giugno 1985, n. 204".

6.0.300/2

MURELLI

Ritirato

All'emendamento 6.0.300, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, con esclusione degli agenti di commercio, di cui agli articoli da 1742 a 1752 del codice civile, e degli incaricati alla vendita diretta, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 173».

6.0.300/3

CAMUSSO, ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.300, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "definire le procedure" inserire le seguenti: "di autorizzazione da parte dei lavoratori al trattamento dei dati personali nonché quelle";

b) aggiungere in fine le seguenti parole: ", nel pieno rispetto di quanto previsto agli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2024/2831";

6.0.300/4

CAMUSSO, ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.300, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, sopprimere la lettera e).

6.0.300/5

CAMUSSO, ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.300, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere una tutela previdenziale coerente alla situazione occupazionale prevista dalla normativa vigente;"

6.0.300/6

CAMUSSO, ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.300, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: ", che deve in ogni caso rispettare quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300".

6.0.300/7

CAMUSSO, ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.300, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: "g) garantire che vi sia un adeguato controllo e monitoraggio sulle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, non-

ché che le medesime decisioni possano essere contestate e riesaminate, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 10 e 11 della direttiva (UE) 2024/2831;"

6.0.300/8

CAMUSSO, ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.300, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva (UE) 2024/2831".

6.0.300/9

CAMUSSO, ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 6.0.300, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, lettera h), dopo le parole: "misure di prevenzione" inserire le seguenti: "delle malattie professionali, dello stress da lavoro correlato e".

6.0.300

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo

32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2024/2831;

b) adeguare la definizione di "piattaforma di lavoro digitale" contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella richiamata direttiva (UE) 2024/2831;

c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;

e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi;

f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;

g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare l'avvenuta valutazione dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nonché il riesame umano delle decisioni;

h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci;

i) individuare e regolamentare le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 47-*octies* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega

di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

6.0.400/1 (Testo 2)

MINASI, CENTINAIO, MURELLI, Claudio BORGHI

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «vincoli di» con le seguenti: «le necessarie misure di».

6.0.400/2

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 6.0.400, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, lettera b) sostituire le parole: "prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere" con le seguenti: "prevedendo il tempestivo esercizio del potere sostitutivo dello Stato qualora le Regioni e le Province autonome non adottino o aggiornino i piani regionali e non permettano".

6.0.400/3

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 6.0.400, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, lettera e), dopo le parole: «nella vigente normative» inserire le seguenti: «, facendo seguito a quanto evidenziato nell'"Air Pollution Strategy" relativa all'Italia, pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e ripresa dal Rapporto ISTISAN 20/3 (documento dell'ISS - GdS, gruppo di studio nazionale inquinamento indoor)».

6.0.400/4 (trasformato in odg G/1258/15/4)

LOREFICE, BEVILACQUA

Ritirato

All'emendamento 6.0.400, capoverso «Art. 6-bis», comma, 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) prevedere una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale per il controllo delle emissioni odorigene moleste prodotte da diverse e diffuse attività umane dal trattamento delle acque reflue, agli allevamenti intensivi, impianti industriali e di trattamento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori pratiche in materia e delle tecnologie strumentali più avanzate al fine di garantire in modo omogeneo l'attività degli enti controllori, valutando, altresì, l'inserimento di sistemi di tracciamento delle sorgenti odorigene collegati alle segnalazioni georeferenziate di miasmi da parte dei cittadini mediante apposite applicazioni."

6.0.400

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della qualità dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che interessano le più importanti fonti emissive, prevedendo vincoli di integrazione e di coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilità, energia, industria, efficienza

energetica e agricoltura, nonché prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione condivisa, a livello territoriale ed a livello nazionale, tra le autorità competenti per la qualità dell'aria e le autorità competenti per tali settori;

b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali e in via complementare dalle autorità statali, prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le autorità statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi;

c) assegnare all'Istituto per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione Ambientale (SNPA), le funzioni relative all'attuazione, sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli obblighi della direttiva in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni alla Commissione europea;

d) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa dalla pertinente normativa europea, in relazione alle procedure amministrative propedeutiche alla predisposizione e all'adozione dei piani regionali di risanamento della qualità dell'aria;

e) prevedere, ad integrazione della disciplina sulla tutela della qualità dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della qualità dell'aria *indoor*, limitatamente all'introduzione di disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie in cui la tutela della qualità dell'aria *indoor* è già oggetto di procedure e di obblighi nella vigente normativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

6.0.500/1 (Testo 2)

ROJC, SENSI

Accolto

All'emendamento 6.0.500, capoverso «Art. 6-bis», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «articoli 4, 5, 8, 9, 10 e 13» con le seguenti: «articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13»;

6.0.500/2

ZANETTIN, FAZZONE

Accolto

All'emendamento 6.0.500, al capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, sostituire le parole: «previo parere» con le seguenti: «previa intesa».

6.0.500

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni contenute nel regolamento n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) del 24 giugno 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare nel Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli arti-

coli 4, 5, 8, 9, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991, e nel Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del medesimo regolamento, definendo le rispettive competenze per gli articoli condivisi;

b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripristino previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 2024/1991.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 7**7.100/1**

ROJC, BAZOLI, SENSI

Respinto

All'emendamento 7.100, alla lettera b), sopprimere il numero 3.

7.100

IL RELATORE

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le parole: «i termini indicati al comma 2-bis»;*

b) *al comma 2:*

1. *alla lettera b), prima delle parole: «coordinare le disposizioni», inserire le seguenti: «ferme le disposizioni sulla direzione delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero,» e sopprimere le parole: «o per gli altri dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente»;*

2. *alla lettera d), dopo le parole: «in ogni caso,» inserire le parole: «a fini di coordinamento investigativo,», sostituire le parole: «i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» con le parole: «i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis» e sostituire le parole: «407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale» con le parole: «118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»;*

3. *alla lettera g), dopo le parole: «conformemente ai criteri ivi indicati» inserire le parole: «anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;*

4. *alla lettera l) sostituire le parole: «l'organo giurisdizionale competente» con le parole: «le autorità giudiziarie competenti»;*

5. *alla lettera n), dopo le parole: «sistema informatico decentrato» inserire le parole: «, assicurando l'adozione di adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali»;*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, eccezion fatta per l'individuazione delle autorità competenti indicate alle lettere a), e), i) ed l) del comma 2 e per la previsione della lingua o delle lingue accettate ai sensi della lettera o) del medesimo comma 2, cui provvede entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»*

7.0.100/1

ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), sostituire le parole da: "con particolare riferimento" fino alla fine della lettera con le seguenti: "garantendo in ogni caso il rispetto di quanto previsto in materia di accertamento e verifica dei requisiti e delle condizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (UE) n. 2020/1055 per l'esercizio della professione di trasportatore su strada".

7.0.100/2

ROJC, SENSI

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", alla rubrica, sostituire le parole: "che modifica il regolamento (CE) n. 1071/2009" con le seguenti: "che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada".

7.0.100

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009, in materia di condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, nonché alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1055, che modifica il regolamento (CE) n. 1071/2009)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione dei regolamenti di cui al comma 1, nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;

b) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, con particolare riferimento all'accertamento della sussistenza e alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 9**9.1**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) prevedere una completa e rapida mappatura dei flussi informativi che a livello nazionale devono confluire nell'ambito dell'ESAP, nonché del perimetro dei soggetti che sono attualmente coinvolti nella produzione e nella raccolta delle informazioni, anche per consentire la definizione degli organismi di raccolta nazionali che invieranno le informazioni all'ESAP;"

Art. 10**10.0.100/1**

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Accolto

All'emendamento 10.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: "ventiquattro" con la seguente: "dodici";*

b) *al comma 2, sostituire le parole: "32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234," con le seguenti: "1, comma 1,";*

c) *al comma 3, sopprimere le parole: "entro il 5 dicembre 2026, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234";*

d) *al comma 4, sostituire le parole: "32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234," con le seguenti: "1, comma 1,";*

e) *al comma 5, sopprimere le parole: ", entro il 5 giugno 2026";*

f) *al comma 6, sostituire le parole: "32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234," con le seguenti: "1, comma 1,";*

g) *al comma 8, sostituire le parole: ", entro il 25 giugno 2026," con le seguenti: "entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge";*

h) *al comma 9, sostituire le parole: "32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234," con le seguenti: "1, comma 1,";*

i) *sostituire il comma 10 con il seguente: "10. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi: a) per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/790 e b) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge";*

j) *al comma 11, sostituire le parole: "32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234," con le seguenti: "1, comma 1,";*

k) *al comma 12, sopprimere le parole: "entro il 16 luglio 2026";*

l) *al comma 13, sostituire le parole: "32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234," con le seguenti: "1, comma 1,";*

m) *al comma 14, sopprimere le parole: "secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,";*

n) *al comma 15, sostituire le parole: "ivi richiamate" con le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1,".*

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «Conseguentemente, sopprimere i punti 7) e 8) dell'Allegato A».

10.0.100/2

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Accolto

All'emendamento 10.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809" con le seguenti: "entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1";*

b) *al comma 4, lettera e), sostituire le parole: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810" con le seguenti: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 3";*

c) *al comma 7, sostituire le parole: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811" con le seguenti: "entro 180 giorni alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 5";*

d) *al comma 9, lettera d), sostituire le parole: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987" con le seguenti: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 8";*

e) *al comma 11, lettera c), sostituire le parole: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791" con le seguenti: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 10";*

f) *al comma 16, sostituire le parole: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2" con le seguenti: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 14".*

10.0.100

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini e per

il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del parlamento europeo e del consiglio del 13 marzo 2024 che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositarlo e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con la disciplina generale dell'appello al pubblico risparmio e con le ulteriori disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale;

b) coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di poteri di vigilanza, di indagini, intervento e di sanzioni amministrative, irrogabili dalla Consob in coerenza con quanto già previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione del regolamento (UE) 596/2014, tenendo conto delle circostanze, limiti e dei criteri di alternatività previsti dall'articolo 2, punti 14) e 15), del regolamento (UE) 2024/2809;

c) attribuire alla Consob il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2809, prevedendo che la Consob adotti tale disciplina entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2809;

d) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 2-bis, del regolamento (UE) n. 2017/1129, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, che consente agli Stati membri di esentare un'offerta pubblica di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui

al paragrafo 1, a condizione che il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 5.000.000 di euro per emittente o offerente, calcolato su un periodo di dodici mesi;

e) stabilire gli eventuali obblighi informativi per le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2-*quinquies*, del regolamento (UE) n. 2017/1129, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, avendo comunque riguardo al controvalore di tali offerte;

f) confermare l'attribuzione alla Consob del potere di stabilire in via regolamentare le disposizioni in materia di regime linguistico del prospetto di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 2017/1129;

g) attribuire alla Consob il potere di disporre in via regolamentare le modalità e i termini di trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento delle condizioni previste per il ritardo della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 6), lettera *c)* del regolamento (UE) 2024/2809;

h) attribuire alla Consob la facoltà di partecipare al dispositivo istituito ai sensi dell'articolo 25-*bis*, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2024/2809 anche qualora nessuna delle sedi di negoziazione sotto la vigilanza di detta Autorità abbia una dimensione transfrontaliera significativa.

3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810 entro il 5 dicembre 2026, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810, nonché dei pertinenti atti delegati od esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

b) al fine di garantire un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, valutare, ove opportuno, l'adozione delle misure previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della citata direttiva;

c) prevedere misure di trasparenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/2810;

d) prevedere la possibilità di estendere le disposizioni di cui all'art. 127-*sexies* del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, alle società emittenti azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;

e) attribuire alla Consob il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per

le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/2810, prevedendo che la Consob adotti tale disciplina entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810.

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811, entro il 5 giugno 2026.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

b) mantenere, nell'ambito degli interventi necessari per dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2811, il riferimento all'ammissione a quotazione attualmente contenuto nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le finalità ivi previste;

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte della Consob, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al presente comma, attribuendo alla medesima potere di:

1) ricorrere alla disciplina secondaria per assicurare l'obbligo previsto dall'articolo 24, paragrafo 3-*quater*, della direttiva 2014/65/UE, come modificato dall'articolo 1, punto 2, della direttiva (UE) n. 2024/2811, che impone agli Stati membri di provvedere affinché le imprese di investimento che producono o distribuiscono ricerca sponsorizzata dall'emittente mettano in atto disposizioni organizzative per assicurare che tale ricerca sia prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea, elaborato dall'Autorità europea dei mercati e degli strumenti finanziari (ESMA) e adottato dalla Commissione europea con norme tecniche di regolamentazione ai sensi del medesimo articolo 24 della direttiva 2014/65/UE;

2) prevedere, in via regolamentare, che i mercati regolamentati prescrivano che al momento dell'ammissione alla negoziazione almeno il dieci per cento del capitale sottoscritto rappresentato dalla categoria di azioni oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione sia detenuto dal pubblico, ovvero in alternativa che i suddetti mercati regolamentati stabiliscano al momento dell'ammissione almeno uno dei requisiti per la domanda di ammissione alla negoziazione di azioni previsti dall'articolo 51-*bis*, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, come modificato dall'articolo 1, punto 4, della direttiva (UE) 2024/2811.

7. La Consob emana, con regolamento, la disciplina secondaria di cui al comma 6 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislati-

vo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811, o se successiva dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 25 giugno 2026, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987.

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dal regolamento anzidetto;

b) attribuire:

1) alla Consob, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti delle controparti finanziarie e non finanziarie, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze di cui all'articolo 4-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998;

2) alla Consob i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:

1. delle proprie funzioni nei confronti dei partecipanti alle controparti centrali o dei clienti di questi ultimi, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 79-*octies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998;

2. delle funzioni previste dagli articoli 7 bis e 7 ter del regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2987;

3) alla Banca d'Italia e alla Consob i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:

1. delle proprie funzioni nei confronti delle controparti centrali, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze di cui agli articoli 79-*quinquies* e 79-*sexies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998;

2. delle funzioni previste dall'articolo 4 ter del Regolamento (UE) n. 648/2012 come modificato dal regolamento (UE) 2024/2987, in base alle rispettive competenze;

c) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla Parte V, Titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla Consob, alla

Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare sanzioni:

1) per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2987;

2) per le violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/2994, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della richiamata Parte V, Titolo II del citato decreto legislativo che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;

d) attribuire alla Consob, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2987 e dalla direttiva (UE) 2024/2994, prevedendo che tale disciplina sia adottata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, o se successiva dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

10. Il Governo è delegato ad adottare entro il 31 ottobre 2025 uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/790 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791.

11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 10 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 e del regolamento (UE) 2024/791, nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dalle anzidette normative europee;

b) attribuire alla Consob e alla Banca d'Italia i poteri di vigilanza, indagine, intervento e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tra le predette Autorità;

c) attribuire alla Consob e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/790 e dal regolamento (UE) 2024/791, prevedendo che la Banca d'Italia e la Consob adottino tale disciplina entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791;

d) non avvalersi della facoltà, di cui all'articolo 39-*bis*, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, come introdotto dall'articolo 1, punto 44), del regolamento (UE) 2024/791, che consente agli Stati membri di esentare, fino al 30 giugno 2026, le imprese di investimento soggette alla propria giurisdizione dal divieto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 39-*bis*, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, qualora tali imprese di investimento prestino servizi di investimento a clienti domiciliati o stabiliti in tale Stato membro.

12. Il Governo è delegato ad adottare entro il 16 luglio 2026 uno o più decreti legislativi per il recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927.

13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 12, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare la normativa nazionale e apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale.

b) integrare, ove opportuno, le attività esercitabili dai gestori di fondi di investimento alternativi e dai gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con le ulteriori attività previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2011/61, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, n. 2, della direttiva (UE) 2024/927 e dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2009/65, come modificata dall'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della direttiva (UE) 2024/927 apportando le opportune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria di cui alla lettera *e*).

c) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21, paragrafo 5-*bis*, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 10), lettera *a*), della direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di origine di un FIA di prevedere che le proprie Autorità competenti autorizzino il GE-FIA a nominare un depositario stabilito in un altro Stato membro, nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dal medesimo articolo 21, della direttiva 2011/61/UE, come modificato dall'art. 1 punto 10) della direttiva (UE) 2024/927.

d) non avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 15, paragrafo 4-*octies*, della direttiva 2011/61/UE come introdotto dall'articolo 1, punto 7),

lettera *b*) della direttiva (UE) 2024/927 che consente agli Stati membri di vietare ai FIA che concedono prestiti di concedere prestiti nel loro territorio ai consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera *a*), della direttiva 2008/48/CE, e di vietare ai FIA di esercitare attività di gestione dei crediti concessi a tali consumatori nel loro territorio.

e) attribuire alla Consob e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere, ove opportuno, alla disciplina secondaria, in coerenza con il riparto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità di cui alla direttiva (UE) 2024/927; nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la Consob tengono conto delle norme tecniche di cui alla lettera *a*).

f) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob i poteri di vigilanza, indagine, ispettivi, e di intervento necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonché dei pertinenti atti delegati;

g) attribuire alla Banca d'Italia, sentita la Consob, nel rispetto del riparto previsto nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; la facoltà di introdurre strumenti di gestione della liquidità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2024/927;

h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla Parte V, Titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58/1998, per attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/927 nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della richiamata Parte V, Titolo II del citato testo unico che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;

14. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2 secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 14, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi ivi richiamati, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che anche per le imprese di assicurazione, di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse, per le imprese di assicurazione captive e per le imprese di riassicurazione captive, lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2009/138, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, o lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione unica relativa alla solvi-

bilità e alla condizione finanziaria in conformità dell'articolo 256, paragrafo 2, lettera *b*), della direttiva 2009/138, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, sia sottoposto a revisione;

b) estendere l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione ad ulteriori elementi della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità a quanto previsto dall'articolo 51-*bis*, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, come inserito dalla direttiva (UE) 2025/2;

c) prevedere che l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità possa essere subordinato anche a condizioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dall'articolo 77 quinquies, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2,

d) prevedere che le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerino gli effetti delle oscillazioni dello spread di credito in relazione all'aggiustamento per la volatilità nei casi previsti dall'articolo 122, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, come inserito dalla direttiva (UE) 2025/2;

e) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria dell'IVASS, secondo le proprie competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/2;

16. L'IVASS emana la disciplina secondaria di cui al comma 15 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 11

11.1

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), dopo le parole: "relative violazioni", inserire le seguenti: "nonché alla dimensione dell'impresa coinvolta, che tengano altresì conto, in termini di premialità, dell'esistenza di certificazioni del processo aziendale e di prodotto volontarie o di misure atte a garantire la sicurezza dei prodotti,";*

b) *alla lettera e), inserire in fine il seguente periodo: ", prevedendo un periodo transitorio di almeno un anno e un piano di adeguamento specifico per le PMI in modo da garantire le condizioni di commerciabilità dei prodotti e il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi obblighi.";*

c) *dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis) prevedere strumenti di supporto quali guide pratiche, consulenza tecnica agevolata e piattaforme digitali che favoriscano la trasparenza e garantisca un approccio proporzionato agli obblighi tenendo conto della necessità di semplificare e limitare gli oneri amministrativi, affinché micro, piccole e medie imprese, siano in grado di adempiere ai nuovi obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2023/988.".*

11.2

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Ritirato

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: "proporzionate alla gravità ed alla durata delle relative violazioni", aggiungere le seguenti: «e alla dimensione dell'impresa;»

Art. 12

12.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire le seguenti:

"*a-bis*) garantire il necessario coordinamento con le disposizioni della legge 27 dicembre 2023, n. 206 e del regolamento (UE) 2023/2411;

a-ter) a prevedere la possibilità di richiedere la registrazione di un'indicazione geografica anche da parte di un singolo produttore ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411;"

12.2

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) ricomprendere tra i soggetti richiedenti la protezione delle indicazioni geografiche anche il singolo produttore, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;».

12.3

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

"*b-bis*) prevedere che la domanda di registrazione possa essere presentata, oltre che da un'associazione di produttori, anche da un singolo produttore richiedente, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411;

b-ter) prevedere il coordinamento con le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2023, n. 206, e al decreto ministeriale 11 giugno 2024, recante *Modalità di erogazione del contributo per la predisposizione del disciplinare*

dei prodotti industriali ed artigianali tipici, apportandovi ove necessario le opportune modifiche;"

12.4

PELLEGRINO, MATERA, SATTA

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

"c-bis) prevedere il coordinamento con le disposizioni introdotte dagli articoli da 42 a 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206;

c-ter) prevedere la possibilità di presentare le domande di registrazione delle indicazioni geografiche anche da parte di un singolo produttore ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411."

12.5

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: ", prevedendo l'eventuale adeguamento delle relative strutture organizzative mediante reclutamento o assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, per assicurare lo svolgimento delle attività previste dal medesimo regolamento".

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

Art. 13**13.1**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, CAMUSSO,
FRANCESCHINI, SENSI, RANDO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "entro sei mesi", con le seguenti: "entro tre mesi".

13.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, CAMUSSO,
FRANCESCHINI, SENSI, RANDO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi», con le seguenti: "entro quattro mesi".

13.3

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234", inserire le seguenti: "su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica,"

13.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, CAMUSSO,
FRANCESCHINI, SENSI, RANDO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. I decreti delegati di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, di concerto con il Ministro delle imprese e il *made in Italy*, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia, previo il parere dei competenti organi parlamentari,".

13.5

BEVILACQUA

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) prevedere che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità competente designata, ai sensi della lettera a), per gli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 operi, ove necessario, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;"

13.6 (testo 2)/5a Commissione [id. a 13.7 (testo 2)/5a Commissione]

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c) al comma 5, sostituire le parole: "lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l), m) e n)", con le seguenti: "lettere a), b), c), d), e), e-bis), f), g), i), l), m) e n)".»

13.6 (Testo 2)

ZANETTIN, TERNULLO

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «definire i servizi di assistenza tecnica previsti dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1115», con le seguenti: «definire i servizi di assistenza tecnica e strumenti di carattere

informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115»;

b) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e di controllo dei commercianti PMI di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, tenere conto, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonché il rispetto del contraddittorio, e definire attraverso un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti un elenco di strumenti di verifica e di controllo.».

13.7 (testo 2)/5a Commissione [id. a 13.6 (testo 2)/5a Commissione]

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c) al comma 5, sostituire le parole: "lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l), m) e n)", con le seguenti: "lettere a), b), c), d), e), e-bis), f), g), i), l), m) e n)".»

13.7 (Testo 2)

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «definire i servizi di assistenza tecnica previsti dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1115», con le seguenti: «definire i servizi di assistenza tecnica e strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115»;

b) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e di controllo dei commercianti PMI di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, tenere conto, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del prin-

cipio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonché il rispetto del contraddittorio, e definire attraverso un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti un elenco di strumenti di verifica e di controllo.».

13.8 (Testo 2)

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Accolto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «soggetti privati» inserire le seguenti: «anche in forma associata».

13.9

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: ", in deroga" fino alla parola "effettive" con le seguenti: "sanzioni effettive".

13.10

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "al valore delle materie prime o dei prodotti interessati", inserire le seguenti: "e al profitto illecito".

13.11

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "al valore delle materie prime o dei prodotti interessati", inserire le seguenti: "e al profitto illecito".

13.12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, CAMUSSO,
FRANCESCHINI, SENSI, RANDO

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "al valore delle materie prime o dei prodotti interessati", inserire le seguenti: "e al profitto illecito".

13.13

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"*d-bis) prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, ivi comprese una pena massima di almeno 5 anni di reclusione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1203 e le relative circostanze aggravanti indicate all'articolo 8 della medesima direttiva.*"

13.14

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, CAMUSSO,
FRANCESCHINI, SENSI, RANDO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

"*d-bis) prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, ivi comprese una pena massima di almeno 5 anni di reclusione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1203 e le relative circostanze aggravanti indicate all'articolo 8 della medesima direttiva.*"

13.15

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive".

13.16

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 2, lettera e) sopprimere le seguenti parole: ", nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive".

13.17Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, CAMUSSO,
FRANCESCHINI, SENSI, RANDO**Respinto**

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole:

", nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive".

13.18

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, CAMUSSO, FRANCESCHINI, SENSI, RANDO

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: "n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178", inserire le seguenti: "le associazioni ambientaliste, le associazioni di categoria, le Ong competenti sulla materia, i rappresentanti dei Paesi produttori".

13.19

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 2, lettera g) dopo le parole: "del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178", inserire le seguenti: "le associazioni ambientaliste".

13.20

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: "n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178", inserire le seguenti: "le associazioni ambientaliste".

13.21

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) individuare le forme più idonee per mettere a disposizione del pubblico e della Commissione

le informazioni sull'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 ai sensi dell'articolo 25 dello stesso regolamento;".

13.22

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, CAMUSSO, FRANCESCHINI, SENSI, RANDO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) individuare le forme più idonee per mettere a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, ai sensi dell'articolo 25 dello stesso regolamento".

13.23

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

"g-bis) individuare le forme più idonee per mettere a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 ai sensi dell'articolo 25 dello stesso regolamento".

13.24

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le lettere h) e l).

13.25

DURNWALDER, PATTON, SPAGNOLLI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

13.26

BEVILACQUA, LOREFICE

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera n) con la seguente:

"n) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005;".

13.27

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Ritirato

Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole da: «, nonché disporre la conservazione del registro», fino alla fine del periodo.

13.28

DURNWALDER, PATTON, SPAGNOLLI

Respinto

Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole da: «nonché disporre» a fino a: «regolamento (UE) n. 995/2010».

13.29

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Ritirato

Al comma 2, alla lettera n), sopprimere le parole da ", nonché" fino alla fine.

13.30

DURNWALDER, PATTON, SPAGNOLLI

Respinto

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «la conservazione» con le seguenti: «l'abolizione» e, conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.».

Art. 14

14.1

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo la parola: "controllo" inserire le seguenti: "e sorveglianza";*
- b) *aggiungere in fine il seguente periodo: "garantendo in ogni caso qualità, efficienza e trasparenza delle procedure nonché il rispetto di parametri adeguati alla tutela della sicurezza alimentare e dell'igiene degli alimenti;"*

14.2

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: ", prevenendo inoltre specifiche misure di semplificazione per le PMI improntate al principio della proporzionalità, al fine di ridurre gli oneri e i costi amministrativi.";*
- b) *alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ", che risulti interoperabile con il Registro di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/1616 relativamente alla registrazione degli impianti di riciclaggio e all'adozione di sistemi di tracciabilità per monitorare il ciclo di vita dei materiali riciclati.";*
- c) *alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: ", prevedendo contestualmente la proporzionalità per le PMI, anche in considerazione a quanto già previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/1616 relativamente ai sistemi di tracciabilità per monitorare il ciclo di vita dei materiali riciclati.";*
- d) *alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: "e alla dimensione dell'impresa."*

Art. 15

15.1

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Accolto

Al comma 2, alle parole: «adeguare e raccordare», premettere la seguente: «a)» e aggiungere in fine la seguente lettera: «b) assicurare adeguati controlli alle frontiere al fine sia di tutelare la salute e il benessere dei consumatori, sia di garantire il rispetto del principio di reciprocità per tutelare i produttori agricoli dalla concorrenza sleale di Paesi terzi in cui è consentito l'utilizzo di prodotti vietati nell'Unione europea.»

15.0.1 (trasformato in odg G/1258/11/4)

ZULLO, MATERA, SATTA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Norme di adeguamento interno agli articoli 81, paragrafo 1, 65 e 89 del regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)

1. All'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis) con decreto del Ministro della salute vengono individuati, per ciascuna delle tipologie di prodotti di cui all'Allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, gli enti pubblici che rilasciano, nell'ambito dell'iter procedimentale disciplinato dal comma 5, il parere obbligatorio nelle valutazioni di competenza del Ministero della salute, nonché le tipologie di procedimenti autorizzativi o di approvazione del principio attivo per cui debba essere rilasciato il suddetto parere;

5-ter) gli enti pubblici di cui al comma 5-bis, sono individuati nell'ambito degli enti vigilati dal Ministero della salute o tra Università ed enti di ricerca che abbiano manifestato il proprio interesse a seguito di consultazioni pubbliche;

5-*quater*) per i procedimenti di autorizzazione o valutazione per i quali, ai sensi del decreto di cui al comma 5-*bis*, è previsto il parere obbligatorio di un ente pubblico, la relativa tariffa determinata con il decreto di cui al comma 3, è versata per i quattro quinti all'ente medesimo e per un quinto al Ministero della salute."

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 16

16.1 (Testo 2)

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Accolto

Al comma 2, alla lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «incluso strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale.»

16.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, CAMUSSO, FRANCESCHINI, SENSI, RANDO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera p), inserire le seguenti:

«*p-bis*) introdurre disposizioni finalizzate al monitoraggio dei tempi di recepimento delle norme previste dal regolamento (UE) 2023/1542, alla sorveglianza dell'attuazione degli obblighi comunitari, di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2023/1542;

p-ter) apportare le modifiche necessarie per prevenire l'esportazione di batterie, celle, apparecchiature elettriche ed elettroniche, inclusi i dispositivi portatili e le schede elettroniche, sia nella forma di rifiuti, sia come beni classificati in riparazione, secondo uso o riutilizzo, verso paesi *extra-UE*, al fine di tutelare le risorse strategiche e promuovere l'economia circolare;

p-quater) prevedere misure per garantire che i materiali critici contenuti nei rifiuti elettronici e nelle apparecchiature giunte a fine vita, come litio, cobalto, nichel, manganese e molibdeno, siano recuperati attraverso processi di riciclo in ambito comunitario;

p-quinquies) adeguare il sistema dei controlli doganali e di tracciabilità per impedire l'elusione della normativa sui rifiuti tramite dichiarazioni di esportazione errate o ingannevoli, e per evitare la dispersione di risorse scarse e non facilmente reperibili nell'Unione europea e di materie prime secondarie strategiche.».

16.3

MATERA, PELLEGRINO, SATTA

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera p), inserire la seguente: «p-bis) prevedere azioni di sorveglianza alle frontiere e sul territorio, per verificare il rispetto del regolamento e assicurare l'individuazione, la prevenzione e il contenimento di violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, a tutela della competitività dell'industria europea e nazionale delle batterie».

16.4

PAROLI, ZANETTIN, TERNULLO

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera p) inserire la seguente:

"p-bis) prevedere azioni di sorveglianza alle frontiere e sul territorio, per verificare il rispetto del regolamento e assicurare l'individuazione, la prevenzione e il contenimento di violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, a tutela della competitività dell'industria europea e nazionale delle batterie."

16.5 (Trasformato nell' ordine del giorno G/1258/12/4)

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera p) inserire la seguente:

p-bis) prevedere azioni di sorveglianza alle frontiere e sul territorio, per verificare il rispetto del regolamento e assicurare l'individuazione, la prevenzione e il contenimento di violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, a tutela della competitività dell'industria europea e nazionale delle batterie.

16.6

BEVILACQUA, LOREFICE

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera p) inserire la seguente:

"p-bis) prevedere azioni di sorveglianza alle frontiere e sul territorio, per verificare il rispetto del regolamento e assicurare l'individuazione, la prevenzione e il contenimento di violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, a tutela della competitività dell'industria europea e nazionale delle batterie."

16.0.1

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro)

1. Il Governo adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024,

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, nonché al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/886 relativo ai bonifici istantanei in euro. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli

orientamenti delle autorità di vigilanza europee e assicura la sicurezza ed efficienza dei sistemi di pagamento;

b) prevedere, ove ritenuto opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2024/886;

c) con riferimento alla disciplina delle sanzioni, disporre le opportune modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, al fine di:

1. attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli da *5-bis* a *5-quater* del regolamento (UE) 260/2012, come introdotti dal regolamento (UE) 2024/886, nel rispetto dei limiti edittali e dei criteri ivi previsti.

2. attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive - anche nei confronti delle persone fisiche - per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dall'articolo *5-quinquies* del regolamento (UE) 260/2012, come introdotto dal regolamento (UE) 2024/886, nel rispetto dei limiti edittali, dei criteri e delle procedure previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 e dal regolamento (UE) 2024/886;

3. prevedere che le violazioni di cui al punto 1) e le altre violazioni indicate nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio;

d) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2024/886, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

16.0.2 (Testo 2)

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2024/1174, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 nonché delle pertinenti norme tecniche di attuazione;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle pertinenti norme tecniche di attuazione;

c) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VII del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1174 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;

d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il numero 9).

16.0.3

MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 e all'attuazione del regolamento (UE) 2024/1623, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto degli orientamenti emanati dalle Autorità europee di vigilanza;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle norme tecniche e degli orientamenti di cui alla lettera *a)*, anche allo scopo di definire, tra l'altro, la nozione di fatturato rilevante ai sensi delle lettere *g)* e *h)*;

c) prevedere che:

1) la valutazione da parte dei competenti organi aziendali dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali sia condotta dopo l'assunzione della carica, nei casi previsti dall'articolo 91, paragrafo 1-*bis* della direttiva 2013/36/UE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619, disponendo le modifiche e integrazioni di coordinamento con la disciplina in materia di governo societario e di procedura di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti e valutando, ove opportuno, l'estensione a intermediari ulteriori rispetto alle banche delle disposizioni di recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, e dell'articolo 91-*bis* della direttiva 2013/36/UE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619;

2) l'*output floor* sia applicato su base esclusivamente consolidata nei casi previsti all'articolo 92, paragrafo 3, lettera (b), del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;

d) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c), confermare l'individuazione della Banca d'Italia quale autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2024/1619 e il regolamento (UE) 2024/1623 attribuiscono agli Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) attribuire alla Banca d'Italia, quale autorità designata ai sensi dell'articolo 53-*ter* del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i poteri previsti dall'articolo 124, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;

f) estendere la disciplina di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619, o emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti;

g) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al recepimento delle disposizioni recate dagli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti;

h) prevedere che le penalità di mora disciplinate agli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, possano essere applicate su base giornaliera, settimanale o mensile, e prevedere per le penalità di mora applicate su base giornaliera i seguenti

limiti edittali, applicabili proporzionalmente anche in caso di loro applicazione su base settimanale o mensile:

1) per le persone fisiche, da euro 1.000 a euro 50.000;

2) per le persone giuridiche, da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile ed è superiore a euro 50.000;

i) disciplinare, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il procedimento amministrativo per l'imposizione delle penalità di mora di cui alla lettera *h*), e la relativa procedura di opposizione innanzi alla Corte d'Appello;

j) assicurare il corretto e integrale recepimento delle disposizioni recate dall'articolo 70 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, disciplinando la concorrenza di sanzioni penali e amministrative relative al medesimo fatto, al fine di prevedere l'applicazione del cumulo quando strettamente necessario a tutelare obiettivi di interesse generale diversi e complementari, ferma l'esigenza di proporzionalità complessiva dell'intervento sanzionatorio, e disciplinando le comunicazioni tra autorità competenti e autorità giudiziaria necessarie a raccordare i rispettivi interventi, anche valutando l'estensione della disciplina del cumulo ai diversi casi rispetto ai quali si pongono analoghe situazioni di concorrenza di sanzioni relative alla medesima condotta, in particolare per la disciplina applicabile agli intermediari diversi dalle banche, ai loro partecipanti ed esponenti, al loro personale e ai soggetti che le banche hanno incaricato della revisione legale dei conti o ai quali hanno esternalizzato funzioni aziendali;

k) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

l) apportare alla disciplina degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, al fine di assicurare, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari, un opportuno allineamento tra la disciplina applicabile a tali intermediari e quella applicabile alle banche.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».